

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3679 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizia Fabiani, con domicilio
eletto presso Fabrizia Fabiani in Roma, via dei Gelsi N. 3/A - 3/B;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello,
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma;

per l'annullamento

SILENZIO INADEMPIMENTO SULL'ISTANZA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
- RISARCIMENTO DANNI

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2011 il dott.
Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;

FATTO e DIRITTO

Con ricorso regolarmente notificato e depositato l'odierno ricorrente
impugna il provvedimento in epigrafe deducendo di avere presentato in
data 24 maggio 2010 istanza di rilascio di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato a seguito della procedura di sanatoria cd colf e
badanti ex L. n. 102/2009 e di non avere ricevuto, entro i termini di
legge, alcuna risposta da parte della Amministrazione.

Deduce il ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per
violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Alla camera di consiglio del 27 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto
in decisione.

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente agisce per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio
serbato dall'Amministrazione sull'istanza presentata per il rilascio del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito della procedura di
emersione dal lavoro irregolare (cd sanatoria colf e badanti ex L. n.
102/2009)

A sostegno del ricorso l'interessato deduce violazione di legge ed

eccesso di potere, evidenziando di aver presentato la suddetta istanza mediante assicurata - come risulta dalla ricevuta postale di accettazione allegata al ricorso - e di essere stato sottoposto a fotosegnalamento ed identificazione senza poi ricevere più alcuna notizia.

La qualificazione legale tipica del comportamento omissivo della Questura costituisce il presupposto per l'immediata tutela avanti al giudice amministrativo, onde ottenere la declaratoria dell'obbligo di pronunciarsi espressamente in ordine alla predetta richiesta di permesso di soggiorno.

La posizione differenziata di interesse legittimo alla conclusione, con un'esplicita determinazione, del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno è avvalorata dalla disciplina dettata dall'art. 5, comma 9 D.Lgs. n. 286/1998 e dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di cui il ricorrente deduce, fondatamente, la violazione.

L'art. 5, comma 9 D.Lgs. n. 286/1998, in particolare, dispone che "Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico" mentre l'art. 2 L. n. 241/1990 statuisce che sia nell'ipotesi di procedimento iniziato d'ufficio che in quello attivato su istanza di parte "la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo con un provvedimento espresso".

Ciò comporta, sul piano processuale, la possibilità del privato di tutelare l'interesse all'adozione dell'atto conclusivo del procedimento, al fine di ottenere una pronuncia che accerti la violazione di tale dovere e che ponga a carico all'Amministrazione l'obbligo specifico di pronunciarsi.

Alla stregua delle considerazioni di cui sopra risulta, pertanto, fondata la dedotta censura di violazione dell'art. 5, comma 9, D.Lgs. n. 286/1998 e dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, essendo decorso il periodo di tempo entro il quale l'Amministrazione avrebbe dovuto rispondere alla istanza della ricorrente.

Per quanto sopra argomentato il ricorso va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'illegittimità del silenzio-rifiuto, con conseguente obbligo della intimata Questura di concludere, con un provvedimento espresso, il procedimento attivato con l'istanza avanzata dal ricorrente in data 24 maggio 2010, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore.

Quanto, poi, alla domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente, la stessa deve essere respinta, in quanto formulata in termini generici e senza l'allegazione di alcun supporto probatorio (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 5 agosto 2010, n. 3589; TAR Puglia, Bari, Sez. II, 25 agosto 2010, n. 3413).

Le spese processuali, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:

- dichiara illegittimo l'impugnato silenzio rifiuto, con conseguente obbligo della Questura di Roma di provvedere sulla istanza avanzata dalla ricorrente in data 24 maggio 2010 entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore e ordina alla predetta Amministrazione di adempiere a tale obbligo;
- compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 20/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)